

OICR PIR compliant al nodo dell'holding period

In caso di rimborso o di liquidazione del fondo si deve verificare se i redditi percepiti possono beneficiare dell'esenzione

/ Stefania BARSALINI

Rientrano tra gli **investimenti qualificati** ai fini PIR anche quelli effettuati indirettamente attraverso **OICR PIR compliant**, ossia OICR residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri Ue o See, che investono per almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari che, ai sensi dell'[art. 1](#) comma 104 della L. 11 dicembre 2016 n. 232, si definiscono qualificati e che rispettano sia i vincoli di composizione sia il divieto di investimento in Paesi non collaborativi. Per quanto riguarda il requisito dell'holding period cioè la condizione della detenzione quinquennale, essa deve essere rispettata dal sottoscrittore della quota OICR, a nulla rilevando la durata della detenzione dei singoli strumenti finanziari da parte del fondo OICR PIR.

Trattandosi di entità soggette alla **vigilanza** delle autorità di regolamentazione del settore bancario e finanziario, la politica di investimento indicata nel regolamento di gestione dell'OICR o, nel caso di OICR estero, la documentazione d'offerta pubblicata, costituiscono la documentazione necessaria ai fini della verifica dei vincoli e divieti di investimento in capo all'OICR PIR compliant facente parte del PIR o dell'unico OICR che costituisce il PIR (cfr. circolare n. [3/2018](#)). Pertanto, i vincoli e i divieti, se soddisfatti dall'OICR, sono implicitamente soddisfatti anche dal sottoscrittore dell'OICR PIR.

Nel caso di un OICR istituito **anteriamente** all'introduzione della L. 21 dicembre 2016 n. [232](#), pur rispettando i vincoli di investimento previsti dalla normativa PIR, senza una espressa previsione del proprio regolamento di gestione, l'Agenzia delle Entrate nella citata circolare ha posto l'obbligo di modificare il regolamento per esplicitare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa PIR. Solo successivamente all'aggiornamento del regolamento (o della documentazione di offerta), trova applicazione la disciplina agevolativa.

Con riguardo ai presupposti di decadenza dell'holding period per il sottoscrittore che investe esclusivamente in OICR PIR, l'Agenzia delle Entrate (si veda la risposta a interpello n. [97/2019](#)) ha chiarito che, in caso di liquidazione di un OICR PIR, i redditi distribuiti all'investitore prima del compimento dell'holding period non beneficiano del regime di esenzione in esame mentre con riferimento al periodo intercorrente fra la messa in **liquidazione** e la chiusura del fondo, durante il quale il fondo potrebbe trovarsi nella condizione di non poter rispettare più i limiti e i vincoli previsti dalla normativa PIR, in quanto è in corso la liquidazione degli asset, e la cessazione di ogni attività di investimento

da parte del fondo impone in tale fase il rispetto dei relativi vincoli e limiti, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'**esenzione sui proventi** distribuiti in tale periodo avverrà a condizione che i quotisti abbiano già maturato l'holding period alla data di avvio della fase di liquidazione del fondo.

Da ultimo si ricorda che, per effetto dell'[art. 13-bis](#), comma 2-ter, lett. b), del DL 124/2019, per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono previsti **minori vincoli**. Infatti, per tali piani si prevede che "nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis (...) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;".

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. [19](#) del 29 dicembre 2021, ha precisato che ove le quote o azioni siano **rimborsate anticipatamente** su iniziativa del gestore (cfr. [art. 11](#) comma 3 lettera a) del DM 5 marzo 2015 n. 30), a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute, il regime PIR continua ad applicarsi, in quanto ciò che rileva è la circostanza che il rimborso non avviene su iniziativa dell'investitore ma è disposto dal gestore a fronte di disinvestimenti in relazione ai quali non sono previsti, nell'interesse degli investitori, ulteriori investimenti (in linea con le disposizioni regolamentari del fondo).

In tal caso, per l'investitore i menzionati rimborsi non comportano l'annullamento delle quote o azioni detenute ma ne riducono il relativo valore unitario e, pertanto, **non costituiscono "disinvestimenti"** ai fini della normativa PIR né incidono sull'ammontare del plafond utilizzato.

Resta fermo, invece, in capo al fondo il rispetto dei vincoli e limiti previsti dalla normativa PIR anche successivamente ai disinvestimenti, a meno che non si rientri nella previsione di cui alla lettera b) del comma 2-ter dell'[art. 13-bis](#) del DL 124/2019 che prevede che nel caso di **investimenti qualificati** di cui all'art. 1 comma 104 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento costituito a decorrere dal 1° gennaio 2020 inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori.